



Prot. SN 34/2022

Roma, 27 maggio 2022

Al Presidente OPI di Roma

Dott. M. Zega

roma@cert.ordine-opi.it

Oggetto: Diffida – Sospensione illegittima dall'esercizio della professione infermieristica - DL 44.21
- Nota Capo gabinetto Ministero della salute.

Alla scrivente O.S. sono pervenute diverse segnalazione di sospensioni dall'esercizio della professione di infermieristica, deliberate dal Consiglio dell'OPI di Roma, risultate successivamente illegittime poiché in violazione di legge.

Nei casi di sospensione sottoposti alla scrivente, si evidenziavano errori di calcolo inerenti i tempi di vaccinazione, ovvero professionisti che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione e sono stati sospesi perché non avevano adempiuto alla dose Booster entro 90 giorni.

La normativa vigente e la Nota del Capo gabinetto del Ministero della salute, specifica: *“Più nel dettaglio, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può ritenersi esigibile:*

- *per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;*
- *per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario “.*

Pertanto, l’Ordine competente, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all’obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della


*scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione **previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni)**, secondo l'indicazione sopra riportata".*

L'errata sospensione dall'esercizio della professione ha generato, oltre che un danno psichico e morale, anche economico, visto che i colleghi sono stati immediatamente sospesi senza retribuzione dalla propria azienda presso la quale lavorano.

Si invita codesto Ordine, ad applicare correttamente la norma di legge al fine di evitare errori che generano danni morali ed economici agli iscritti di questo Ordine professionale.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Coina
Dott. Marco Ceccarelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Ceccarelli', written in a cursive style.